

Relazione al Parlamento

Circa alcune modificazioni daziarie

Sig.ori

Il Governo del Re, essendosi trovato nella necessità di fare in via provvisoria, durante la chiusura delle Camere, alcune modificazioni alle tasse stabilite colla Legge Doganale; e per le considerazioni riferite nella anzidetta tabella essendosi valso della facoltà confertagli dall'art. 2.^o della Legge 14. Luglio 1851. mi pregio in ora di sottoporle alla vostra approvazione giusta il disposto dal § 2. del citato articolo.

Nel relativo progetto di legge sono comprese altre modificazioni, che il Governo vi propone egualmente di approvare per i riflessi volti nella 3.^a parte dell'anzidetta tabella.

Avuto poi riguardo al vantaggio risultante per la città e contado di Vizzra, dal nuovo Trattato ora ora presentato al Parlamento, in seguito al quale la diminuzione sul dritto de' vini provenienti dalla Francia

E

~~Allegato 1. s. 1. s. 1. s. 1.~~
verrebbe anche applicata alle introduzioni
in quella parte dello Stato, nella
proporzione stabilita dall'art. 29. dei
Preliminari della Tariffa di Luglio
ultimo, il Governo crede cosa equa ed
affatto consentanea ai motivi che
avevano dettato questa disposizione
della riforma doganale, di proporre
che, in compenso del grave sacrificio
al quale la finanza dovrà soggiacere
in seguito alla rilevantissima riduzione
stabilita sul dazio del vino, di imporre
sui generi coloniali introdotti nel
Contado di Nizza un dazio analogo a
quello che colpisce i liquidi, cioè del
 $\frac{2}{3}$ di quello in vigore su tutte le
altre frontiere dello Stato.

Questa sostituzione mentre apporta
ancora alla provincia di Nizza un
beneficio pecuniario, avrà ancora per
scopo di rendere più facile la transizione
che si dovrà operare nel 1° del 1854,
dal sistema di favore a quello del
diritto comune.

Per questo doppio motivo, io mi lusingo
che questa proposizione sarà per incontrare
le piene vostre approvazioni.

17^o 22

Projet de loi

présenté par M. de Saurin
au Sénat le 19 May 1852.

Modifications à la loi de 1852

N^o 22

Projet de loi


présenté par M. D. Sirey
au Sénat le 19 May 1872

Modifications à la loi de 1871

Tabella

di

modificazioni alla Tariffa Doganale



Denominazione della Materia	Unità	Diritto		Osservazioni
		fissato dalla Legge 14 luglio 1857.	nuovo	

Parte 1^{ma}

Modificazioni operate con Decreto del 29 Agosto 1857.

Entrata				(Giuliani)
(Categoria III.) Semenze oleose di Canapa e di lino } 100 Chilo	2.0	1.0		Essendosi ridotto il dazio all'importazione degli Oli di Semenza giada da 4 1/2 a 4 5/8 per quintale Decimale quello della semenza medesima di Canapa e di lino, non sarebbe più in proporzione colla quantità necessaria per formare un quintale (100 Chilo) d'Olio; epperò in appagamento alla fondata istanza dei fabbricanti di macchine egual si fissò a 4 1/8 ogni 100. Chilo. —
(Categoria IX.) Fulle di Cotone (col uso di imitazione dei fusti di filo) } 1. Chilo	10.0	8.0		Quest'articolo era tassato dall'antica Tariffa a 4 1/2 per Chilo e si credeva sufficiente la riduzione a 4 1/8 surrta colla legge 14. luglio ultimo scordo; ma venne dopo riconosciuto, che si poteva senza inconvenienza, ed anzi con maggior vantaggio dell'industria, stabilirlo a 4 1/8, onde fosse maggiormente adeguato al valore; in pari tempo venne specificato con nota 1. che sotto tale denominazione genericamente della di Cotone, s'intendeva l'articolo solo fatto ad imitazione dei fusti, il quale fosse per lo stesso uso, e non già quello che si fosse confezionato per mobile, o per altro da chiuderlo, che avrebbe seguito come in addietro il trattamento daziario della stoffa di Cotone ricamata. — L'istanza avendo tuo stato rinviata che potendosi, circa il Culla, introdurre maggiori modificazioni, se ne fa la proposta alla parte 3 ^{ra} della presente Tabella. —
(Categoria XV.) Movimenti d'orologio (e ogni specie di orologi da polso, da chiesa, simili, schiavotti) } 100. Chilo per orologi da tavola e da pendola	50.0	20.0		La Tariffa del 1820. assoggettava i movimenti d'orologi qualunque, al 50 per cento del valore; — onde semplificare l'applicazione di questo diritto si era diviso d'impari a tre, senza però accrescere. — Epperò si è riconosciuto, che renderebbe necessaria una modificazione alla quota di 4 5/8, siccome esuberante, venne la medesima ridotta a 4 2/8, perchè non in armonia colla spirito che ha presieduto alla riforma daziaria. —
(Categoria XVI.) Ferroglia e rottami di ferro. } 100 Chilo	2.0	1.0		Il diritto di 4 2/8, che era stato conservato su queste materie prima, avendo alquanto gravoso per le Ferrerie nazionali, le quali ne ricevono una certa quantità dall'estero (media 10. ultimi anni. 6. 9. 748) si credeva utile all'industria del paese di ridurre alla metà, coll'avvertenza per altro, con nota 1. 2. che si ammetterebbe sotto questa denominazione, il solo ferro non suscettibile di esser fatto

Denominazione Colle Nomi	Unità	Diritto		Osservazioni
		fabbricati e la Dogana 14. luglio 1851	nuovo	
(Legg. XIX)				in chioda senza una nuova fusione, e che gl' s'annunziati della Dogana ne trovano il prelievo la spazzatura dei ferri accenduti i 3. chilogrammi.
Quadranti di terra o di creta comuni interconcati o verniciati	100. Chilo	4. °	1. 80.	Ormai distinguere i quadranti di terra o di creta comuni, il cui valore al peso s'è fatto veniva adeguando il diritto di 4. per ogni quintale, e in quelli di terra o di creta fini, insieme ai quali sono con minor convenienza sottoposti dalla medesima Dogana alla tassa del 10. % sul valore, di cui s'è fatto abbassato articolo, che mantenendo l'attuale tariffazione sul peso ne riducesse la proporzione alla base approssimativa più equitativa di Cm 80. al quintale.
Uscite.				
(Legg. VII)				
Pelli in bastana o sia in crosta non coriate	100. Chilo	12. °	0. 50.	Attenuto che le pelli in crosta non coriate, erano proibite all' esportazione prima della riforma doganale, si poteva considerare come un provinzo tassa, ed un migliore sistema economico la data facile di estrarle mediante 12. al quintale, ma essendo altresì innegabile, che non vi sarebbe motivo di abbozzarle ad un dazio d'uscita maggiore di quello fissato per le pelli crude, i quali non hanno subito prossimazioni aliene, si è creduto meglio d'imporre la una e l'altro di 50. centesimi 50. per quintale, nell'interesse dell'industria.

Borse 2^a

Modificazioni operate con Decreto del 4. Novembre 1851.

Entrate.				
(Categoria II.)				
Carbonate di soda di ogni specie (naturale e soda artificiale)	100. Chilo	2. °	1. °	Intendendosi d'una materia prima, costante necessaria a vari rami di fabbricazione, di raro e opportuno la riduzione del relativo diritto d'entrata a 4. per quintale, senza distinzione fra la soda naturale ed artificiale, e quella grezza e raffinata, e ciò all'oggetto di renderla più uguale e d'arricchimento, anziché vi sia qualche motivo di credere, che una parte si possa per non molto tempo provvedere dagli stabilimenti sardi ed esistenti nello Stato, e specialmente nella Sardegna.
(Categoria XI)				
Solpetri di Salsina (Salsina) puri e misti con soda	1. Chilo	15. °	8. °	Per la somma difficoltà che vi è nel discernere la Salsina bruciata col la soda, sembrava più dovuto, che il diritto composto dell'una e dell'altra, ed anche di quella soltanto, fosse tassato al diritto unitario di 4. 1/2. per chilogrammo.

Denominazione delle merci	Unità	Dritto Stato colla Carta 14. luglio 1854.	nuovo	Osservazioni
<p>A</p> <p>(Categoria XVI.)</p> <p>Ferro in bachetta rotonda col diametro di 5. a 7. millimetri (inclusiva manica) prodotto dalla trafiliera nazionale</p> <p>(Categoria XVII.)</p> <p>Argento lavorato in tutti i suoi parti (vorniti) lavorato in articoli di gioielleria</p>	<p>100. Chilo</p> <p>100.</p> <p>100.</p>	<p>10.</p> <p>10.</p> <p>16.</p>	<p>7.50.</p> <p>10.</p> <p>30.</p>	<p>sanite colla riforma daziaria. Ma nella Convenzione addizionale della Francia 20. maggio ultima scorsa, (a quale dovrebbe applicarsi alle altre nazioni colla quale si sono legati per trattati) essendovi stabilito un articolo speciale nei Trattati di Seda e di Seta a 8. per Chilo, ragion vuole, che stante la generalizzata tariffazione dei detti Trattati (pag. 14. luglio 1854.) sia anche fatta in armonia la nuova Tariffa colla spirito e la lettera dei Trattati, e perciò si fece la piceuennata modificazione, la quale se d'altro lato renderà più malagevole l'applicazione, concorrerà però a maggiormente proporzionare il dazio al valore dei Trattati, i quali hanno di fatto un costo minore, quando sono combinati di filatella interamente, oppure vi è essa frammezza colla Seda.</p> <p>In forza dei Trattati col Belgio e coll' Inghilterra, sempre veramente applicati alla Francia ed altre nazioni, il filo di ferro tirato alla filiera, il quale per l'Autore Camerale del 13. febbraio 1840. era stato tassato a 20. all'introduzione nello Stato, invece di 12.50. cui ora prima soggetto, venne importo alla metà dell'antico di quel Dazio, ossia a 10. mentre il dritto del ferro di prima prima di essere di ottavo mediante un secondo mano di opera fu ridotto da 16. a 10. per apposto articolo degli stessi Trattati.</p> <p>L'industria della trafiliera nazionale si trovava così nella materiale impossibilità di sostenere la concorrenza coi prodotti dell'estero, e poiché ora è dimostrato che non meno di un quarto del ferro tirato alla filiera andava perduto per consumo, e che il costo finale era sensibilmente aumentato dalla spesa occorrente per ridurre a minor diametro il ferro fuso in bachetta rotonda presso la ferrovia nazionale, volendo quindi combinarsi l'incoraggiamento che si doveva a questa parte d'industria, coll'attuale tariffazione del ferro di 100. fabbricazione, si ravvisò conveniente ammettere mediante il dritto di 7.50. la bachetta rotonda di 5. a 7. millimetri, che rappresenta il diametro comune per la trafiliera, colla condizione però, che entro il termine di un anno dalla pubblicazione della bulletta di regolamento, avrebbe i ristretti fabbricanti dovuto cominciare l'impiego di esso ferro per mezzo di una dichiarazione dell'Ingegnere della provincia nella quale esistesse la loro trafiliera.</p> <p>L'esperienza avendo successivamente dimostrato la necessità di una maggior riduzione, si ne fa la proposta alla 32. parte della presente bulletta.</p> <p>Bata</p> <p>Nell'ultima Tariffa si erano contemplati in un solo articolo tutti gli oggetti d'oro e d'argento lavorato in gioielleria, allo scopo di togliere ogni incertezza nell'applicazione</p>

Denominazione della Materia	Unità	Diritto		Osservazioni
		Stato della tariffa 14 luglio 1874	nuovo	
	100.0	10.0	8.0	Del dazio e di maggiormente contenersi l'interesse della finanza nella spedizione degli uffici di frontiera a quelli di controllo e sbarco interno; siccome ne risulterebbe per altro un aumento di troppo rilievo nel dritto a cui sarebbero assoggettati i lavori d'argento dorato, precedentemente tassati a $\text{fr. } 40.$ per chilo, si è creduto più conveniente allo spirito della riforma sarsiera, di farne nuovamente un'articolato separato dagli oggetti d'oro puro, stabilendo il dritto a $\text{fr. } 38.$ per chilo, sia che siano lavori d'argento interamente dorati, sia che l'indoratura di risonanza soltanto parziali.

Sarzo 3^a
(Legge in corso di proposta)

Entrata (Catego. V.) Stokfish		100. Chilo	8.0	6.0	
<p>Colla Tariffa del 14. Luglio 1874. lo Stokfish venne compreso nei pesci salati, affumicati o seccati, e così sottoposto al dazio di $\text{fr. } 8.$ - Nella Tariffa del 1830. era soggetta a quella di $\text{fr. } 7.50.$, mentre il <i>Merluccio</i> si si trovava imposto a $\text{fr. } 10.$ - Con gli ultimi Trattati di Commercio il dazio sul <i>Merluccio</i> adesso è stato ridotto a soli $\text{fr. } 7.50.$, pare giusta averci abbassare in proporzione del minor valore a soli $\text{fr. } 6.$ quella dello Stokfish, cibandosi di questo pesce gran parte della classe povera. -</p>					

Catego. IX		10.0	8.0	3.0	
<p>La proposta di combinare nel dicetto modo la tariffazione del Culla in sostituzione della precedente sembrando la più opportuna onde togliere la difficoltà insorta nella classificazione delle due qualità ordinarie assimilata alla stoffa di cotone ricamato e di quella veramente fine, la quale, secondo la proposta dovrebbero il regime speciale di Culla propriamente detta tariffata a $\text{fr. } 8.$ - In tal guisa si conseguirebbe lo scopo di avere dazi più tenui e meglio proporzionati allaabilità di valori. -</p> <p>Per maggiore chiarezza si aggiunge che in conseguenza di tale tariffazione sarebbero abrogate la nota 136 della Tariffa 14. Luglio 1874. e la Nota 1.^a del Real Decreto 29 Agosto successivo, mentre sarebbe conservata la nota 137. relativa alle Applicazioni applicate sul Culla, le quali formano un'articolato facile a distinguersi. -</p>					

Catego. XVI		100. (pale)	7.50.	5.0	
<p>Ferro in baubetta rotondo del diametro di 5. a 7. millimetri inclusivamente per uso delle Grattelle nazionali</p> <p>Il Decreto 4. Novembre 1874. $\text{fr. } 7.50.$</p> <p>Dimostrò l'esteriorità, che malgrado le facilitazioni concesse a questo ramo d'industria con Decreto del 4. Novembre 1874., non sarebbe lo stesso peranco in grado di mantenersi in</p>					

Denominazione della Materia	Unità	Diritto		Osservazioni
		attuale	nuovo	
<p>1000</p> <p>(Catego. 16^a)</p> <p>Ferro lavorato semi- plum - misto con qualche porzione di zinc o stagno, lavorato in cuning e forchette</p>	100. chili	<p>Tariffa 14 luglio 1854 15.1</p>	25.1	<p>concorrenza coll'estero, a motivo del prezzo dei fili di ferro intervenenti di material prima. Si propone quindi di ridurre a 5. il diritto stabilito coll'anzidetto Decreto, conservando però le cautele prescritte dallo stesso, onde accertarne l'impiego nella fabbricazione cui sono destinati.</p> <p>Quest'articolo già compreso nella Circolazione ordinaria, venne a seguito della riforma daziaria, classificato insieme a parecchi altri oggetti d'uso comune, nei lavori di ferro semplice, anche stagnati, sul riferimento, che in generale, sia sul peso specifico dell'opera, sia sul valore intrinseco, non comportavano un diritto così elevato, come quello afferente agli oggetti di Circolazione.</p> <p>Essendo peraltro riconosciuto dall'esperienza avuta dopo la promulgazione della legge approvata per legge del 14. Luglio ultimo scorso, che il ferro lavorato semplice in cuning e forchette, era suscettibile di un dazio alquanto più elevato di 5, onde gli anzidetti stabilimenti nazionali potessero con maggiore agevolanza sostenere l'estero concorrenza, e il Ministero, meritoria tattavia, che non sia appunto il caso di nuovamente comprenderlo nella classe della Circolazione, propone di farne un articolo separato, al diritto di 2.5, che si ravvicinerebbe sufficientemente pel mantenimento nel paese di questo ramo d'industria, senza però subire il troppo dello spirito che presiede alla riforma daziaria.</p>

*Tabella delle modificazioni nei Dritti di Dogana
ordinate con Legge del*

<i>Merzi</i>	<i>Entrata</i>	
	<i>Unità</i>	<i>Dritto</i>
<u><i>Categoria 5^a</i></u>		
<i>Stokfish</i>	<i>ogni 100. Chilog.</i>	<i>L. 6.</i>
<u><i>Categoria 9^a</i></u>		
<i>unito o ricamato</i>	<i>il Chilog.</i>	
<i>Culle (1) operato sul telajo { del Valore superiore a L. 15.-</i>	<i>il Chilog. }</i>	<i>" 8.</i>
<i>(2) torchioni { del Valore di L. 15. e meno-</i>	<i>il Chilog. }</i>	<i>" 3.</i>
<u><i>Categoria 16^a</i></u>		
<i>Ferro in bacchette rotonde del diametro di 8. a 7. millimetri inclunamente per uso delle trafilieri nazionali (2)</i>	<i>ogni 100 Chilog.</i>	<i>" 5.</i>
<u><i>Categoria 17^a</i></u>		
<i>Ferro lavorato semplice, misto con qualche porzione di Zinco o Stagno, lavorato in cucchiari e forchette</i>	<i>ogni 100 Chilog.</i>	<i>" 25.</i>

(1) È conservata la nota 137. della Tariffa 14. Luglio 1851.

(2) È conservata la disposizione contenuta nel Decreto 4. novembre 1851. circa l'obbligo di giustificare l'impiego del ferro introdotto.

Visto d'Ordine di S. M.

Il Ministro di Finanze

C. Casati

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo, che il presente progetto di Legge sia presentato al Parlamento, incaricando il Ministro di Finanze di svolgerne i motivi;

Art. 1^o

Sono approvate le modificazioni alla Tariffa del 14 Luglio p.p. indicate nelle Tabelle annesse ai Reali Decreti in data delli 29 Agosto, e 11 Novembre 1851.

Art. 2^o

Sono egualmente approvate le nuove modificazioni alla Tariffa suddetta contenute nella quarta Tabella Vista di questo ordine dal Ministro per gli affari delle finanze.

Art. 3^o

Sino all'epoca stabilita dall'art. 38, dei preliminari della Tariffa del 14 Luglio ultimo scorso gli articoli contemplati nella Categoria 2^a, sotto la denominazione generica di Derrate coloniali, alla loro introduzione nella Città e nel Contado di Nizza andranno soggetti ai due quinti del dritto stabilito alla stessa Tariffa.

Dat a Torino addi 10. Marzo. 1852.

Vittorio Emanuele

17
18
19

19. 1849

1849

1849